



## NEWSLETTER DEL 1° FEBBRAIO 2022

### LE ULTIME SULLA COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

L'INL nella **nota 109 del 27.1.2022** ha risposto ad una serie di Faq con cui ha fornito le ulteriori seguenti indicazioni in merito all'adempimento **dell'obbligo di comunicazione preventiva** introdotto dall'art. 13 dl DL n. 146/2021 e disciplinato dall'art. 14 del Dlgs n. 81/2008.

A seguito della precisazione fornita con nota del 3.1.2022, secondo cui l'obbligo riguarda **solo i committenti imprenditori**, e si riferisce ai rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. fiscalmente inquadrati nella lettera l) comma 1 art. 67 del Tuir (redditi di lavoro autonomo occasionale) **sono esclusi dall'obbligo**:

- Gli Enti del Terzo settore che svolgono solo attività non commerciale;
- La pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici;
- Le Associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Le Fondazioni ITS;
- Gli Studi professionali non organizzati in imprese;
  
- Gli incaricati alla vendita occasionale (in quanto inquadrati tra le attività commerciale occasionali x art. 67 comma 1 lett. i) del Tuir);
- I procuratori d'affari occasionali (in quanto inquadrati tra le attività commerciale occasionali x art. 67 comma 1 lett. i) del Tuir);
- Le prestazione di lavoro autonomo occasionale di tipo intellettuale, in quanto riconducibili al genus dell'art. 2229 cod. civ. (lavoro autonomo intellettuale), quali ad esempio quelle rese da docenti, redattori di articoli e testi, correttori di bozze, progettisti grafici etc.

### LE ULTIME DALL'INPS

**Decontribuzione Sud/Esonero under 36/Esonero donne svantaggiate prorogate al 30.6.2022**: con il **messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022** l'Inps conferma **la proroga al 30.6.2022** delle diverse agevolazioni, in quanto è pervenuta la relativa autorizzazione da parte della Commissione Ue.

Le agevolazioni sono sempre ricomprese nei limiti del **massimale del Temporary Framework**, che è stato incrementato da 1,8 a **2,3 milioni fino al 30.06.2022** (esclusi i settori agricoli e della pesca che hanno propri distinti massimali).



**Retribuzioni convenzionali:** con la **circolare n. 12 del 26.1.2022** l'Inps comunica gli importi delle nuove retribuzioni convenzionali applicabili dall'1.1.2022 ai lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale (o legati da accordi parziali, e limitatamente ai contributi non coperti), quali aggiornate dal DM 23.12.2021 (già anticipato con nostra precedente informativa).

Le aziende che per il mese di gennaio 2022 non hanno potuto tenere conto dei valori aggiornati **possono regolarizzare tale situazione con il versamento da effettuare entro il 16 aprile** (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare).

**Applicativo "Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti"**. Con il **messaggio n. 428 del 27.1.2022** l'Inps comunica il rilascio dell'applicativo on line "Monitoraggio Congruità Occupazionale appalti", utile strumento per conoscere e **monitorare il corretto adempimento degli obblighi previdenziali da parte dei soggetti affidatari appaltatori e subappaltatori**.

Lo strumento si basa su **un controllo incrociato** tra i dati del personale utilizzato nell'appalto e quelli regolarmente denunciati nel flusso Uniemens, a seguito del quale viene emesso un report "Documento Congruità Occupazionale Appalti" che potrebbe evidenziare discordanze e incongruenze tra i dati Uniemens e quelli registrati nell'applicativo.

Ai fini dell'utilizzo dell'applicativo, il committente dovrà registrare l'appalto, elencare i dipendenti utilizzati e le relative percentuali di utilizzo, così come descritto nell'apposito manuale operativo reso disponibile dall'Inps. L'elenco dei dipendenti e le rispettive percentuali di utilizzo potranno essere aggiornati o variati anche dall'appaltatore/subappaltatore.

**Minimali Massimale e Fasce 2022.** Con la **circolare n. 15/2022, l'INPS** ha reso noti i valori dei **minimali e massimali**, nonché gli altri valori utili per il calcolo della contribuzione dovuta nel **2022**, aggiornandoli sulla base della variazione dell'indice Istat, pari allo 1,9%. Nella tabella seguente si riportano alcuni dei valori più ricorrenti. I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non hanno potuto tenere conto dei valori aggiornati **possono regolarizzare tale situazione con il versamento da effettuare entro il 16 aprile** (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare).

<b>MINIMALI, MASSIMALI E FASCE CONTRIBUTIVE in vigore dal 1° gennaio 2022</b>	
Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei dipendenti	<b>49,91</b>
Minimale orario per lavoratori part-time in caso di orario di 40 ore settimanali <i>Il minimale orario si determina dividendo il valore previsto per i lavoratori a tempo pieno per il numero delle ore settimanali previste dal CCNL e moltiplicando l'importo ottenuto per 6. Ad esempio, per un orario contrattuale di 40 ore, il minimale si ottiene con il seguente procedimento € 49,91 x 6 /40 = € 7,49</i>	<b>7,49</b>
Importo annuo oltre il quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS dell'1%	<b>48.279,00</b>
Importo mensilizzato oltre il quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS dell'1%	<b>4.023,00</b>
Massimale annuo per i lavoratori rientranti del sistema pensionistico contributivo	<b>105.014,00</b>



Importo di indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato	<b>2.183,77</b>
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001	<b>49.664,00</b>

## IL DL N. 4/2022 CD SOSTEGNI TER

Nel **DL n. 4 del 27.1.2022**, in cui sono previste una serie di misure di sostegno economico rivolte alle aziende dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, sono state introdotte le seguenti principali novità rilevanti in materia di lavoro ed amministrazione del personale:

**-art. 7: esonero per il periodo gennaio-marzo 2022 del contributo addizionale** per le imprese dei settori con codice ATECO elencati nell'allegato I del DL, con riferimento alle sospensioni/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022 (già anticipato in una nostra precedente informativa);

**-art. 22: proroga per ulteriori 26 settimane** fino al 31.3.2022 del **trattamento Cigs** ex art. 3 del DL n. 103/2021 **per imprese con almeno 1.000 dipendenti, con almeno 1 stabilimento di strategico interesse nazionale**

**-art. 23:** sono state apportate **alcune piccole modifiche alla riforma della disciplina della Cassa Integrazione** introdotta dalla recente legge di bilancio 2022 n. 234/2021, di cui di seguito si elencano le più rilevanti:

- ✓ è stato previsto che **l'esame congiunto** ex art. 14 e 24 Dlgs n. 148/2015 (sia per integrazione ordinaria che straordinaria) possa essere effettuato **anche in via telematica**;
- ✓ la **sospensione** della Cig si applica per i **rapporti di lavoro a tempo determinato pari** o inferiore a sei mesi (la precedente versione prevedeva la sospensione solo per quelli inferiori a 6 mesi);
- ✓ in materia di **assegno di integrazione salariale** corrisposto dal Fis a seguito di riduzioni o sospensione dell'attività lavorativa, **il riferimento alle sole causali ordinarie è stato soppresso** in favore di un generico riferimento alle causali di integrazione salariale.